



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Circolare n. 36 del 10/08/2026

- 1) Le news di agosto
- 2) Tax Credit carburante autotrasporti

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Claudia Zonca

Si ricorda che, con Provvedimento Agenzia Entrate n. 15943 del 18/01/2023, si rende necessario il cambio di stato del registratore telematico (RT) in modalità FUORI SERVIZIO, nel caso di inutilizzo del registratore di cassa **per un periodo superiore ai 12 giorni** (ad esempio, chiusura per ferie, ecc...).

Al riguardo, è previsto che “nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “in servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il portale *Fatture e corrispettivi* dell’impresa, nell’ambito di servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente in servizio con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

L’adempimento risulta facoltativo, tuttavia è consigliabile eseguire comunque la procedura sopra menzionata.

- 1) Le news di agosto

Imposta di bollo sui registri contabili

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate mediante l’interpello n. 144/2026 del 13/07/2026, le procedure per determinare

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

l'imposta di bollo differiscono notevolmente se i registri contabili sono in formato cartaceo o telematico.

Il calcolo delle registrazioni previsto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 17 giugno 2014 non ammette la somma tra diverse annualità; pertanto, l'imposta di bollo di 16 euro per i registri informatici è dovuta per ogni anno e non è applicabile il criterio di proporzionalità previsto per i supporti fisici con meno di 100 pagine.

Per ulteriori informazioni in merito all'imposta di bollo si rimanda al paragrafo "Stampa dei registri contabili" della circolare di Studio n. 2 del 15/01/2026.

La rottamazione delle cartelle degli enti locali

L'articolo 10-quinquies del Decreto Legge n. 38/2026 (inserito nel testo definitivo dalla Legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026) ha stabilito che i criteri fissati dall'articolo 1, commi dall'82 al 101, della Legge n. 199/2025 relativamente alla **Rottamazione-quinquies**, trovino applicazione a tutti i debiti, tributari e non, riconducibili a ruoli consegnati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli esattori da parte delle amministrazioni regionali e locali che abbiano deliberato di aderire a tale misura per le proprie entrate.

Rientrano così nella definizione agevolata i tributi locali precedentemente esclusi, tra cui IMU e tassa rifiuti non pagate e iscritte a ruolo, mentre restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

A partire dal 15 ottobre 2026 (termine differito rispetto alla precedente data del 15 settembre) l'ente Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti, all'interno della sezione privata del proprio portale web ufficiale, gli elementi informativi occorrenti per individuare le cartelle che possono rientrare nella sanatoria.

Viene parimenti modificato il lasso di tempo concesso ai cittadini per l'inoltro dell'istanza di regolarizzazione: la richiesta può essere trasmessa a decorrere dal 16 ottobre 2026 fino al 15 dicembre 2026 (andando a sostituire la precedente finestra temporale fissata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026).

Il versamento delle somme dovute è effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
- in più rate sulla base un piano di dilazione in cui le prime cinque quote giungeranno a scadenza il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027. I successivi versamenti, dalla sesta alla cinquantaquattresima rata, dovranno essere corrisposti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni annualità a partire dal 2028.

Qualora il soggetto scelga la modalità di pagamento frazionata, verranno computati gli interessi nella misura del 3% su base annua con decorrenza fissata al 1° aprile 2027. L'ente di riscossione provvede a inviare ai soggetti richiedenti, entro il termine del 28 febbraio 2027, la quantificazione definitiva degli importi da versare per la sanatoria e il dettaglio economico delle singole quote scaglionate.

Circolare ADM n. 17/2026: dal 1° luglio 2026 addio alla franchigia doganale

Con decorrenza dal 1° luglio 2026, è stata soppressa l'esenzione tariffaria dai diritti doganali precedentemente concessa alle spedizioni di modesta entità economica fino a 150 euro, regolata dal Regolamento CE 1186/2009.

Nell'ambito del commercio elettronico indiretto di merci provenienti da paesi terzi (Regolamento UE 2026/382) è stata introdotta una tassazione doganale fissa pari a **3 euro** per ogni singolo "articolo" il cui valore reale complessivo non ecceda i 150 euro, che sostituisce integralmente ogni altra misura tariffaria all'importazione.

Credito d'imposta beni strumentali 4.0: proroga al 15 settembre 2026 delle comunicazioni di completamento

Attraverso un decreto emanato il 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha differito al **15 settembre 2026** la scadenza per la trasmissione delle rendicontazioni relative all'ultimazione degli investimenti in beni capitali 4.0 (articolo 1, comma 1057-bis, Legge 178/2020), la quale era originariamente fissata per lo stesso 31 luglio 2026. Questo slittamento temporale si applica in modo identico sia alle operazioni concluse entro la fine del 2025 sia a quelle portate a termine entro la metà del 2026. Per merito dello sblocco di ulteriori coperture finanziarie, vengono riaperti i canali anche a favore dei soggetti economici precedentemente esclusi per esaurimento fondi, i quali avranno la facoltà di inoltrare entro la medesima scadenza sia la notifica di convalida (corredata dal versamento parziale) sia la documentazione finale di chiusura. La misura riguarda nello specifico:

- le imprese che hanno eseguito acquisizioni di cespiti materiali tecnologici inediti inclusi nell'Allegato A della Legge 232/2016 (tecnologie 4.0), a patto che l'ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2025 e l'investimento si sia concluso entro il 30 giugno 2026;
- le imprese che, pur avendo già inviato la comunicazione preventiva e ottenuto la prenotazione/conferma delle risorse, non abbiano ancora ultimato l'iter burocratico inviando la comunicazione di completamento;
- gli operatori economici delle imprese inserite in lista d'attesa, ai quali il Gestore dei Servizi Energetici provvederà a notificare lo sblocco dei nuovi stanziamenti economici.

Iper-ammortamento 2026: aperte le comunicazioni di conferma dell'investimento

Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma del GSE la funzionalità per l'invio della comunicazione di conferma dell'investimento relativa ai nuovi iper-ammortamenti.

Si tratta del secondo dei cinque adempimenti comunicativi previsti dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026, attuativo dell'art. 1, commi 427-436, L. 199/2025. L'adempimento riguarda le imprese che hanno già ricevuto l'esito positivo della comunicazione preventiva. Per ciascuna preventiva, la conferma va trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo inviato dal GSE. L'accesso avviene tramite l'Area Clienti del sito del GSE (SPID/CIE), utilizzando i modelli e le istruzioni ivi pubblicati, unitamente alla Guida piattaforma NPTR5 aggiornata.

Per ulteriori informazioni in merito agli adempimenti relativi all'Iper-ammortamento 2026 si rimanda alla circolare di Studio n. 33 del 27/07/2026.

2) Tax Credit carburante autotrasporti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2026 (pubblicazione avvenuta il 21 luglio scorso) diventa operativa la misura prevista dall'art. 3, D.L. 33/2026 a sostegno delle imprese di autotrasporto, per attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante.

Il provvedimento attuativo fissa le modalità di accesso al credito d'imposta, definendo i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo dell'agevolazione, nonché la documentazione da presentare e le modalità di utilizzo del beneficio fiscale.

I soggetti interessati

Il bonus è previsto solo per i soggetti che operano nel campo dell'autotrasporto, precisamente:

- imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. 504/1995;
- imprese indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. b), D.Lgs. 504/1995, vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone;
- imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 218/2003, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Misura del beneficio

Il bonus consiste in un credito d'imposta che le imprese potranno utilizzare entro il 31 dicembre 2026 tramite presentazione di modello F24 in compensazione di tributi e contributi.

Detto credito d'imposta non concorre ai tetti di compensazione previsti dall'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'art. 34, L. n. 388/2000.

Il credito d'imposta per l'autotrasporto, secondo le previsioni recentissimamente aggiornate con il D.L. 133/2026 pubblicato il 27 luglio 2026:

- è commisurato alla maggiore spesa sostenuta, nella misura del 70%, in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026 (il calcolo si basa sulla differenza, ossia la maggiore spesa, tra il costo sostenuto nei mesi di vigenza dell'agevolazione e il prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente per il mese di febbraio 2026);
- è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l'anno 2026 (questo significa che qualora l'ammontare delle richieste dovesse superare il plafond disponibile, l'importo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà riparametrato in modo proporzionale per rientrare nel limite di spesa massimo).

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sul reddito e per l'Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come richiedere il beneficio

Il credito d'imposta può essere richiesto presentando apposita istanza telematica per il tramite di una piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa e l'indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Il D.M. 23 maggio 2026 non ha fissato le modalità tecniche e le tempistiche di presentazione delle istanze dei contribuenti, aspetti demandati ad un secondo provvedimento che dovrebbe essere emanato a breve.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati